UMBERTO TARARA
AVVOCATO
VIA PIERMARINI, 8 – FOLIGNO (PG)

[redacted]

* * *

Nell'interesse dei signori:

1. [redacted] nato a [redacted] il [redacted], ivi residente, c.f. [redacted], Classe di Concorso A011, Regione Umbria;
2. [redacted] nato a [redacted] il [redacted], ivi residente, c.f. [redacted], Classe di Concorso A022, Regione Umbria;
3. [redacted] nata a [redacted] il [redacted], residente a Trevi, c.f. [redacted], Classe di Concorso AB24, Regione Umbria;
4. [redacted] nata a [redacted], ivi residente, c.f. [redacted], Classe di Concorso A022, Regione Umbria;
5. [redacted] nata a [redacted], residente a Foligno, c.f. [redacted], Classe di Concorso A017, Regione Lazio;
6. [redacted] nata a [redacted]6, residente a Pietralunga, c.f. [redacted], Classe di Concorso A014,

Regione Toscana;

7. [illegible] nata a [redacted], ivi residente, c.f. [redacted], Classe di Concorso AB25, Regione Umbria;

8. [illegible], nata a [redacted], ivi residente, c.f. [redacted], Classe di Concorso A022;

9. [illegible], nata a [redacted], ivi residente, c.f. [redacted], Classe di Concorso A060, Regione Toscana;

10. [illegible], nata a [redacted], ivi residente, c.f. [redacted], Classe di Concorso A022, Regione Umbria;

11. [illegible] nata a [redacted], ivi residente, c.f. [redacted], Classe di Concorso AB24, Regione Umbria;

12. [illegible], nata a [redacted], ivi residente, c.f. [redacted], Classe di Concorso A050, Regione Lazio;

tutti rappresentati e difesi, come da procura in calce al presente atto, dall'avv. Umberto Tarara (c.f. [redacted], ed elettivamente domiciliati in Foligno, alla Via Piermarini n. 8. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni: fax 0742.340707 - pec umberto.tarara@avvocatispoleto.legalmail.it.

[illegible]

§ [illegible] con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 76/A, in persona del Ministro [illegible], c.f. 80185250588, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliato [illegible] in Roma, via Portoghesi, n. 12;

[illegible]

§ [illegible] con sede in Roma, Viale G. Ribotta, 41, in persona del Direttore [illegible], c.f. 97248840585, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliato [illegible] in Roma, via Portoghesi, n. 12;

§ [illegible] con sede in Firenze, Via Mannelli, 113, in persona del Direttore [illegible], c.f. 80022410486, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliato [illegible] in Roma, via Portoghesi, n. 12;

§ [illegible] con sede in Perugia, Via Manuali, in persona del Direttore [illegible], c.f. 94094990549, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliato [illegible] in Roma, via Portoghesi, n. 12;

[illegible]

[illegible], C.F. [redacted], residente [redacted] Via Cesare Battisti n. 45 (cap 05100), inserita nelle graduatorie di merito per la Regione Umbria;

[illegible], C.F. [redacted], residente a Siena, alla Via Sansedoni n. 13 (cap 53100), inserito nelle graduatorie di merito per la Regione Toscana;

[illegible], C.F. [redacted], residente a

Montefiascone (VT), alla Via Zepponami (cap 01027), inserito nelle graduatorie di merito per la Regione Lazio;

[illegible]

[illegible] delle graduatorie definitive approvate dalle Amministrazioni resistenti con riferimento alla procedura straordinaria di reclutamento del personale docente, bandita con d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510 ai sensi dell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. dalla L. 20 dicembre 2019 n. 159), in relazione alle classi concorsuali per le quali i ricorrenti hanno partecipato, e in particolare delle seguenti graduatorie:

[illegible]	Classe di Concorso A011	Regione Umbria
[illegible]	Classe di Concorso A022	Regione Umbria
[illegible]	Classe di Concorso A022	Regione Umbria
[illegible]	Classe di Concorso A022	Regione Umbria
[illegible]	Classe di Concorso A022	Regione Umbria
[illegible]	Classe di Concorso AB24	Regione Umbria
[illegible]	Classe di Concorso AB24	Regione Umbria
[illegible]	Classe di Concorso AB25	Regione Umbria
[illegible]	Classe di Concorso A017	Regione Lazio
[illegible]	Classe di Concorso A050	Regione Lazio
[illegible]	Classe di Concorso A060	Regione Toscana
[illegible]	Classe di Concorso A014	Regione Toscana

[illegible] degli elenchi degli idonei alla prova scritta prevista dall'art. 13 della [illegible], così come modificato dal d.D.G. 8 luglio 2020 n. 783, pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali in relazione alle classi concorsuali per le quali hanno partecipato i ricorrenti, e in particolare dei

seguenti elenchi:

- [illegible] Registro Regione Umbria dei decreti direttoriali n.d.;
- [illegible] Registro Regione Umbria dei decreti direttoriali n. 301 del 18/06/2021;
- [illegible] Registro Regione Umbria dei decreti direttoriali n. 301 del 18/06/2021;
- [illegible] Registro Regione Umbria dei decreti direttoriali n. 275 del 09.06.2021;
- [illegible] Registro Regione Umbria dei decreti direttoriali n. 301 del 18/06/2021;
- [illegible] Registro Regione Umbria dei decreti direttoriali n. n. 301 del 18/06/2021;
- [illegible] Registro Regione Umbria dei decreti direttoriali n. 275 del 09.06.2021;
- [illegible] Registro Regione Umbria dei decreti direttoriali n. 275 del 09/06/2021;
- [illegible] Registro Regione Lazio dei decreti direttoriali n. 380 del 05.07.2021;
- [illegible] Registro Regione Lazio dei decreti direttoriali n. 10695 del 11.06.2021;
- [illegible] Registro Regione Lazio dei decreti direttoriali n. 7922 del 07/06/2021;
- [illegible] Registro Regione Lazio dei decreti direttoriali n. 391 del 15/06/2021;

degli atti e dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti e di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dell'interesse dei ricorrenti.

[illegible]

di ogni danno subito e subendo dai ricorrenti a seguito degli impugnati atti dell'amministrazione.

[illegible]

Con decreto direttoriale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, 23 aprile 2020 prot. n. 510 (pubblicato sulla GURI IV Serie Speciale "Concorsi ed esami", n. 34 del 28 aprile 2020), il MIUR indiceva una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

La procedura concorsuale era stata prevista dall'art. 1 del D.L. 29.10.2019 n. 126 (convertito con L. 20.12.2019 n. 159) come misura finalizzata ad evitare il fenomeno della copertura degli organici mediante contratti a tempo determinato.

I ricorrenti sono tutti docenti precari inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ex D.M. 13 giugno 2007 n. 131, poiché privi di abilitazione all'insegnamento, che negli anni sono stati comunque destinatari di incarichi di supplenza così sopperendo concretamente al fabbisogno di organico del Ministero dell'Istruzione e quindi assicurando la regolare e continua erogazione del servizio scolastico.

In virtù di tali incarichi più volte reiterati, essi hanno potuto maturare una consistente anzianità di servizio, almeno pari a 36 mesi ovvero tre annualità complete calcolate ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124, e pertanto hanno potuto raggiungere la soglia massima che, secondo i principi costantemente sanciti dal Giudice Comunitario e dal Giudice Costituzionale, integra una modalità illecita di impiego dei lavoratori a tempo determinato.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, veniva espressamente affermato che «[illegible]».

Ebbene, la stessa relazione illustrativa dava atto che le recenti riforme del sistema di reclutamento da ultimo intervenute, con particolare riferimento alla L. 13 luglio 2015 n. 107, non erano state sufficienti ad evitare l'illecito ricorso ad incarichi di supplenza come modalità ordinaria di soddisfacimento del fabbisogno di organico dell'Amministrazione scolastica.

L'intervento legislativo, però, non delineava un [illegible] di stabilizzazione del personale precario in possesso dell'anzianità di servizio triennale, e quindi avente diritto a forme di protezione dall'ingiusta discriminazione subita, come avvenuto in occasione del piano straordinario [illegible]

107/2015; invero, veniva introdotto un concorso straordinario di tipo fortemente concorrenziale e selettivo, stante la previsione di una prova concorsuale di merito ad elevata difficoltà (art. 3 della [illegible]), nonché diretto all'assegnazione di un contingente limitato di posti (art. 1 della [illegible]).

Parimenti, a tale procedura veniva destinata solo una quota parte dei posti previsti per il triennio 2020/2021 – 2022/2023 e residuati dalle immissioni in ruolo in scorrimento delle precedenti graduatorie vigenti (concorso 2016, concorso 2018, GAE), ma sempre nei limiti delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate, senza alcuna previsione di ulteriori posti appositamente finalizzati all'assorbimento del personale precario.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione, precisa che le disposizioni normative «[illegible]».

In estrema sintesi, la procedura concorsuale si connotava:

1) per la mancata assegnazione di un contingente aggiuntivo in misura tale da assicurare l'immissione in ruolo di tutti i precari aventi diritto all'assunzione;

2) per la previsione di una prova concorsuale di tipo selettivo e non solo idoneativo;

3) per l'introduzione di una soglia elevata di superamento della prova;

4) per la costituzione di graduatorie valide solo nei confronti dei "vincitori", collocati in posizione utile rispetto ai posti banditi, e non

anche di tutti gli "idonei" sino all'integrale esaurimento.

Caratteristiche evidentemente penalizzanti e meno garantiste rispetto alle precedenti procedure straordinarie che avevano determinato sia l'assunzione dei precari storici nelle graduatorie ad esaurimento mediante il piano straordinario 107/2015, sia l'assunzione dei docenti muniti di titolo abilitativo mediante il concorso straordinario 59/2017 indetto con d.D.G. 1° febbraio 2018 n. 85.

In tal senso, quindi, non risultavano rispettati quei rigorosi criteri cui secondo la giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, 8 maggio 2019 in causa C-494/17, MIUR), recepita dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., 20 luglio 2016 n. 187) e dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. da ultimo, Corte Cass., Sez. Lavoro, 12 febbraio 2020 n. 3474) deve ispirarsi il Legislatore nel delineare procedure amministrative volte a ripristinare la lesione subita dai docenti ingiustamente confinati in uno stato di reiterata precarizzazione.

In definitiva, va rimarcato che l'ambizione alla trasformazione del rapporto lavorativo e quindi alla stabilizzazione non può essere soddisfatta con modalità che rendano tale obiettivo incerto, imprevedibile ed aleatorio.

Se tali canoni risultavano essere stati rispettati in occasione del piano straordinario 107/2015, di certo lo stesso non può dirsi per la procedura di cui è causa.

Di poi, nelle more, accadeva che con decreto direttoriale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, prot. n. 639 del 27 maggio 2020, il Ministero dell'Istruzione disponeva la

sospensione dei termini di presentazione delle domande di partecipazione onde consentire l'adeguamento della [redacted] alle sopravvenienze normative.

Ed invero, l'art. 230, co. 1 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, se da un lato incrementava i posti messi a concorso da 24.000 unità a 32.000 unità, l'art. 2 del d.l. 8 aprile 2020 n. 22 (conv. con L. 6 giugno 2020, n. 41), invece, modificava la prova concorsuale in senso ancora più selettivo, venendo ad essere articolata in quesiti a risposta aperta su un ampio novero di materie inerenti ai contenuti della disciplina di insegnamento, alle competenze didattico-metodologiche e alla comprensione della lingua inglese.

In data 29 settembre 2020, il Ministero pubblicava il calendario delle prove scritte tenutesi dal 22 ottobre 2020 al 16 novembre 2020 in relazione alle quali, sono state pubblicate le graduatorie definitive approvate dalle Amministrazioni resistenti in relazione alle classi concorsuali per le quali i ricorrenti hanno partecipato.

* * *

Il decreto direttoriale con il quale veniva indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ed i successivi atti vanno annullati in quanto inficiati da un evidente vizio di illegittimità derivata in ragione del nesso di presupposizione/consequenzialità necessaria sussistente con i provvedimenti impugnati.

Con ogni evidenza, l'illegittimità degli atti endoprocedimentali

dell'[illegible] concorsuale, oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti, non può che ridondare i suoi effetti sugli ulteriori atti [illegible] adottati, determinandone l'invalidità per le medesime ragioni giuridiche.

Avverso i suddetti provvedimenti, quindi, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, propongono ricorso chiedendone l'annullamento e/o la riforma siccome illegittimi per i seguenti

[illegible]

[illegible]

Ed invero, i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto non sono idonei ad assicurare piena ed integrale tutela nei confronti dei docenti precari che hanno maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi ovvero tre annualità complete ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L 3 maggio 1999 n. 124, e pertanto non soddisfano la pretesa al ristoro dei pregiudizi patiti a causa dell'illecita reiterazione di contratti a tempo determinato.

Le condizioni di partecipazione, le esigue disponibilità di posti assegnati e le stringenti modalità di espletamento dell'iter concorsuale, infatti, delineano una procedura altamente selettiva che non garantisce la

legittima pretesa alla stabilizzazione della propria posizione lavorativa.

Il settore scolastico, invero, è stato storicamente interessato da un fenomeno di costante "precarizzazione" delle risorse lavorative, la cui illegittimità è stata oggetto di un chiaro e definitivo accertamento giudiziale da parte delle massime Corti nazionali e comunitarie.

La vicenda è assai nota ma varrà sinteticamente richiamarla al solo fine di individuare le corrette coordinate interpretative per la disamina delle doglianze mosse dai ricorrenti.

Con la sentenza "Mascolo", il Giudice comunitario dichiarava l'illegittimità della normativa nazionale relativa al conferimento delle supplenze per contrasto con la direttiva 1999/70/Ce laddove determinata una patente violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, i cui incarichi venivano reiterati annualmente per la copertura del fabbisogno di organico.

In particolare, veniva affermato che "[illegible]

[illegible]" (cfr. Corte di Giustizia UE, 26 novembre 2014, in cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13 e C-418/13).

A tal proposito, veniva rilevato come l'assenza di un termine massimo al rinnovo degli incarichi e la mancata previsione di un altrettanto tassativo termine per l'indizione di procedure concorsuali rendevano di fatto la supplenza una forma non certo provvisoria, quanto piuttosto permanente e durevole per sopperire alla mancanza strutturale di posti di ruolo.

Veniva avviata una procedura di infrazione cosicché, al fine di evitarla, il Legislatore riformava profondamente il sistema di reclutamento del personale docente.

Ebbene con la L. 13 luglio 2015 n. 107, il Legislatore interveniva in tre differenti e coordinate prospettive: da un lato, e per il futuro, si sanciva l'obbligo della cadenza triennale di indizione dei concorsi con conseguente efficacia triennale delle relative graduatorie (art.1, co. 113), nonché si stabiliva a decorrere dall'a.s. 2016/2017 il limite massimo di durata complessiva dei contratti a tempo determinato, pari a 36 mesi anche non continuativi (art.1, co. 131); per il passato, invece, si prevedeva un piano straordinario di assunzioni con modalità automatiche e non selettive di integrale scorrimento delle vigenti graduatorie e con

l'assegnazione di un organico aggiuntivo ("potenziamento") rispetto all'organico di diritto (art. 1, commo 95 ss.).

In ragione di quanto sopra, la Corte Costituzionale riteneva che, ferma ed impregiudicata l'incostituzionalità dell'art. 4 della L. 3 maggio 1999 n. 124 per le supplenze conferite sino al 2015, il suddetto piano straordinario costituiva una adeguata forma risarcitoria nei confronti dei docenti precari, dal momento che aveva assicurato loro la dovuta stabilizzazione.

Al riguardo, veniva evidenziato che [illegible] (art. 97 Cost.)" (vds. Corte Cost., 20 luglio 2016 n. 187).

Ebbene, la previsione di serie, concrete ed effettive chances di

assunzione mediante integrale scorrimento rappresentava una corretta modalità di risarcimento in forma specifica della lesione ingiustamente patita; adeguatezza della riparazione che, all'evidenza, postulava la stabilizzazione del personale precario.

L'intervento legislativo superava anche il vaglio del Giudice comunitario che, chiamato a valutare la legittimità dell'esclusione del risarcimento dei danni ulteriori dovuti al ritardo nell'immissione in ruolo. Sul punto, infatti, veniva affermato che "[illegible]" (vds. Corte di Giustizia UE, 8 maggio 2019, in causa C-494/17).

Tale conclusione si fondava su una circostanza di fatto emersa in giudizio, ossia che "[illegible]

[illegible] La giusta tutela dei docenti "precari", quindi, era rappresentata da un iter procedimentalizzato di conversione del contratto a tempo determinato (supplenza) in contratto a tempo indeterminato (assunzione). Da ultimo, proprio sulla scorta dei richiamati principi generali, la Suprema Corte di Cassazione ha escluso ipotesi risarcitorie ulteriori in favore dei docenti "precari", in quanto [illegible] " (vds. Corte Cass., Sez. Lav., 12 febbraio 2020 n. 3474).

* * *

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, ben si può cogliere l'illegittimità dei provvedimenti impugnati che, lungi da delineare un iter amministrativo caratterizzato dai necessari requisiti di certezza e prevedibilità dell'assunzione stabile, introduce invece una procedura concorsuale fortemente selettiva che non offre alcuna garanzia di equa

riparazione della lesione subita dai ricorrenti.

In tal senso, infatti, a fronte del perdurante illecito comunitario il Ministero resistente aveva il dovere, analogamente a quanto avvenuto in passato, di individuare una misura "[illegible]" (vds. Corte Cass., 7 novembre 2016 n. 22552), predisponendo un piano che dia certezza di fruire, in tempi rapidi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego.

Nel corso dell'ultimo quinquennio, infatti, il fenomeno della cd. "supplentite" non si è affatto ridotto a dispetto di quanto auspicato, sicché numerosi docenti hanno versato in uno stato di perdurante "precarizzazione" del rapporto lavorativo. Come rilevato nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, sono migliaia gli incarichi di supplenza che il Ministero resistente annualmente deve conferire ai docenti a copertura dei fabbisogni stabili e durevoli dell'amministrazione scolastica.

Quanto sopra è evidentemente dimostrato dal fatto che il Legislatore si è trovato costretto ad eliminare il limite massimo dei 36 mesi previsto dall'art. 1, co. 131 della L. 13 luglio 2015 n. 107, abrogato dall'art. 4 bis, co. 1 del d.l. 12 luglio 2018 n. 87 (conv. con L. 9 agosto 2018 n.96), proprio per consentire l'affidamento degli incarichi ed evitare così l'esclusione dei docenti precari dall'accesso all'insegnamento.

Allo stato, quindi, è venuta meno quella previsione normativa che rappresentava una misura dissuasiva dalla reiterazione dei contratti a tempo determinato, venendo così alterato quell'equilibrio di fattori che, secondo la richiamata giurisprudenza, aveva posto al riparo

l'ordinamento di settore da censure di illegittimità comunitaria.

Di contro, la finalità dichiarata cui sono sottesi i provvedimenti impugnati è quella di sopperire a temporanee esigenze di organico dell'Amministrazione resistente (valide per il limitato triennio 2020/2023), non certo quella di stabilizzare tutti i docenti muniti di un'anzianità di servizio almeno triennale.

La natura selettiva e non semplificata della procedura in parola ben si può cogliere da numerosi indici sintomatici.

In primo luogo, occorre considerare l'[illegible], senza assegnazione di ulteriori posti determinati in rapporto alla platea degli aventi diritto.

In secondo luogo, non veniva previsto alcun automatismo nell'assunzione, ma [illegible] una prova scritta particolarmente difficile ed estesa su un ampio ventaglio di materie, come rilevato anche nel parere reso dal Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione.

In terzo luogo, poi, [illegible], con validità triennale salva la sola necessità di proroga per il suo esaurimento.

Con ogni evidenza, quindi, i docenti precari hanno finito per ricevere un trattamento finanche meno favorevole dei colleghi che, muniti di abilitazione all'insegnamento ma privi di esperienza professionale (non risultando l'anzianità di servizio tra i requisiti di ammissione), hanno

potuto partecipare alla sessione riservata indetta con D.D.G. 1° febbraio 2018 n. 85.

In applicazione dell'art. 17, co. 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, infatti, gli abilitati hanno dovuto semplicemente sostenere un colloquio di natura didattico-metodologica, ovvero una mera simulazione di lezione, non soggetta al superamento di una soglia minima di punteggio, dal momento che la valutazione era essenzialmente finalizzata solo alla graduazione dei candidati.

A ciò si aggiunga che essi hanno potuto beneficiare anche di consistenti disponibilità di organico per svariate annualità secondo quanto previsto dall'art. 17, co. 2 del D.Lgs. n. 59/2017 cit. (il 100% dei posti per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale), nonché della certezza della nomina di tutti i candidati risultati idonei.

A differenza dei docenti precari, quindi, i candidati della tornata riservata del 2018 hanno ricevuto serie e fondate chances di assunzione indipendentemente dal possesso di un'anzianità di servizio triennale.

È dunque di palmare evidenza che l'iter amministrativo determinato dai provvedimenti impugnati non risponda a quelle caratteristiche minime che, secondo la giurisprudenza comunitaria, consentono di ritenere reintegrata la lesione subita dal personale versante in uno stato di ingiusta e illecita "precarizzazione" del rapporto lavorativo.

Ed invero, l'instaurazione di modalità selettive tradisce la finalità di sanatoria cui tale procedura dovrebbe essere essenzialmente destinata, tenuto conto che i ricorrenti non hanno potuto partecipare al piano straordinario [illegible] 107/2015 in quanto non a loro riservato, sicché essi non hanno potuto sinora ottenere alcuno strumento di ristoro.

Parimenti, le indicazioni fornite dal Giudice Costituzionale e dal Giudice Comunitario avrebbero dovuto indurre il Ministero resistente a prevedere una modalità di assunzione che, al pari di quanto già avvenuto, riconoscesse adeguatamente il valore dell'esperienza maturata, che costituisce di per sé una forma di accertamento delle competenze professionali spese.

In modo illogico ed incoerente, al pari dei neo-laureati e dei candidati che non hanno mai svolto servizio, i docenti precari devono sottoporsi a prove concorsuali volte ad accertare la conoscenza di quelle materie disciplinari che essi quotidianamente insegnano agli alunni nell'espletamento delle funzioni di docenza assegnate.

Ne deriva, quindi, che il palese disconoscimento dell'anzianità maturata integra un'ipotesi di discriminazione non giustificata ed irragionevole.

[illegible]

[illegible]

Ad ulteriore conferma della natura fortemente selettiva della procedura concorsuale di cui è causa, in palese contrasto con l'esigenza

di stabilizzazione del personale precario mediante forme di reclutamento automatiche ovvero comunque semplificate, milita un ulteriore profilo. Secondo quanto previsto dall'art. 13 della [illegible], la prova concorsuale deve essere finalizzata a valutare "[illegible]".

Il tasso di difficoltà della prova che i candidati hanno dovuto sostenere, tuttavia, è palesemente illegittimo per due ordini di ragioni. In primo luogo, giova osservare che il livello di padronanza della lingua inglese imposto non è affatto proporzionato rispetto alle mansioni che il docente è chiamato ad attendere nello svolgimento dell'attività didattica relativa a materie curriculari diverse dall'insegnamento delle lingue straniere. La questione è già stata affrontata da codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio, sez. III [illegible], con la sentenza del 25 luglio 2018 n. 8426, nella quale è stato affermato che "[illegible]

[illegible]".

Il livello B2, infatti, è generalmente richiesto per figure professionali specialistiche che sono chiamate a rapportarsi con operatori di diversa nazionalità e quindi più direttamente coinvolte in processi di internazionalizzazione.

Non vi è chi non veda come l'espletamento delle ordinarie attività di insegnamento non richieda affatto una tale padronanza della lingua straniera.

In secondo luogo, va stigmatizzata la scelta di prescrivere la conoscenza, peraltro eccezionalmente approfondita, della sola lingua inglese e ciò senza fornire alcuna adeguata motivazione in ordine all'importanza dell'idioma richiesto rispetto alla funzione di docente, non costituendo una determinazione necessitata alla luce della normativa vigente.

In tal senso, non è affatto vincolante il disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella formulazione introdotta a seguito della riforma dettata dall'art. 7, co.1 D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, il cui tenore letterale si limita soltanto ad evidenziare la tendenziale priorità assegnata dall'ordinamento alla lingua inglese, salva comunque ogni diversa valutazione da parte dell'Amministrazione pubblica.

Ne è plastica dimostrazione, del resto, la circostanza che nelle ultime tornate di reclutamento nel settore scolastico ai candidati è stata offerta la possibilità di scegliere tra le principali lingue straniere che si studiano ordinariamente nei percorsi formativi secondo quanto previsto dagli attuali ordinamenti didattici, ossia: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, basti considerare quanto previsto dai bandi relativi alla tornata straordinaria di reclutamento per l'infanzia (D.D.G. 7 novembre 2018 n. 1546, doc. 7), alla tornata straordinaria di reclutamento riservata ai docenti abilitati (D.D.G. 1° febbraio 2018 n. 85, doc. 8), alla tornata ordinaria di reclutamento dei dirigenti scolastici (D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259, doc. 9).

L'imposizione di un'unica lingua, inoltre, si pone in stridente contrasto anche l'ordinamento di settore che, come noto, consente ai docenti precari di far valere qualsiasi lingua straniera (e con diversi livelli di approfondimento) ai fini dell'attribuzione dei punteggi per titoli di formazione in occasione della compilazione e aggiornamento delle graduatorie di istituto (DM 1° giugno 2017 n. 374, doc. 10).

In modo incoerente, i presupposti per lo svolgimento dell'attività di docente in forma precaria, ossia con incarichi di supplenza, e in forma stabile, ossia con contratti a tempo indeterminato, sono diversi pur a parità di mansioni espletate. In altri termini, in violazione del principio del legittimo affidamento, si modificano inaspettatamente le condizioni di accesso alla professione, costringendo i docenti precari ad acquisire in un brevissimo lasso temporale un livello di conoscenza della lingua inglese eccezionalmente elevato.

Ne deriva, quindi, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati laddove impongono ai ricorrenti di sottoporsi ad una selezione oltremodo rigorosa.

I ricorrenti avevano senz'altro diritto a partecipare a procedure amministrative automatiche o comunque estremamente semplificate, volte a consentire la stabile assunzione nei ruoli dell'Amministrazione statale con un sufficiente grado di certezza nelle tempistiche e nei modi.

I provvedimenti impugnati violano il diritto alla stabilizzazione dei ricorrenti scaturito dall'illecita reiterazione di incarichi a tempo determinato per un periodo complessivo pari ad almeno 36 mesi, in patente violazione della direttiva 1999/70/Ce secondo quanto già accertato dalla Corte di Giustizia UE. Ad ogni modo, tenuto conto che la disciplina dettata dalla [redacted] è attuativa di precise disposizioni normative contenute nell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. con L. 20 dicembre 2019, n. 159), così come modificato e integrato dall'art. 2 del d.l. 8 aprile 2020 n. 22 (conv. con L. 6 giugno 2020 n. 22), è necessario sin d'ora proporre la questione di costituzionalità della cennata norma per violazione dei principi di ragionevolezza e trasparenza (art. 3 Cost.), imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), di tutela del lavoro (art. 4 Cost.), di uguaglianza di accesso alle cariche pubbliche(art. 51 Cost.) nonché di conformità ai principi e delle norme dell'ordinamento europeo (art. 117 Cost.), nella denegata ipotesi in cui codesto ecc.mo Tribunale ritenga la formulazione letterale della disposizione assolutamente preclusiva al riconoscimento del diritto azionato, non lasciando spazio a diversa interpretazione, riservandosi in prosieguo di giudizio ogni più opportuno approfondimento.

In via preliminare, occorre considerare che la questione supera certamente il vaglio della necessaria "rilevanza" in quanto i provvedimenti impugnati non fanno altro che dare attuazione alla disposizione normativa censurata, sicché questa è chiaramente

applicabile nel presente giudizio.

Con ogni evidenza, poi, la questione è "non manifestamente infondata", dal momento che investe una norma afferente alla categoria delle c.d. leggi provvedimento, ossia di leggi che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari e presentano un contenuto particolare e concreto. Come noto, tali particolari disposizioni sono legittime siccome la Costituzione non contiene alcuna riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto, ma tuttavia devono sottostare ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio (cfr. Corte Cost. 20 novembre 2013, n. 275). Sussiste infine l'interesse all'accertamento di incostituzionalità in capo ai ricorrenti: qualora cassata dall'ordinamento la disposizione, nella parte in cui sottopone ad una procedura concorsuale selettiva i candidati in possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno 36 mesi, calcolati ai sensi dell'art. 1, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124, verrebbe a determinarsi la caducazione della disciplina del concorso di cui è causa, con conseguente incremento delle chances di stabilizzazione.

Al riguardo, occorre precisare che la norma in parola non è di certo attributiva del generale potere del Ministero resistente di indire le procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente, che invero scaturisce da apposita previsione costituzionale (art. 97 Cost.), attuata dalla legislazione primaria (D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165) e di settore (D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297); purtuttavia essa regolamenta le modalità di configurazione di tale potere e di svolgimento della procedura selettiva nella specifica fattispecie di cui è causa.

Le censure mosse nel ricorso, invero, investono proprio l'impianto generale del meccanismo concorsuale che non assicura adeguata tutela e protezione alla sfera giuridica dei docenti "precari", illegittimamente pregiudicati dalla reiterazione di incarichi di supplenza, non offrendo concrete e oggettive chances di assunzione.

Di qui pertanto la chiara rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Il profilo di incostituzionalità dell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. con L. 20 dicembre 2019, n. 159), così come modificato e integrato dall'art. 2 del d.l. 8 aprile 2020 n. 22 (conv. con L. 6 giugno 2020 n. 22), investe il complessivo impianto del meccanismo concorsuale, laddove finisce con il penalizzare i docenti "precari" siccome messi in concorrenza non solo con altri colleghi versanti nelle medesime condizioni (ossia muniti di anzianità triennale), ma anche con colleghi già di ruolo.

In tal senso, infatti, va evidenziata l'inconferenza del richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2017 n. 251, in quanto il Giudice delle leggi aveva correttamente affermato che i docenti di ruolo devono poter partecipare alle procedure concorsuali "ordinarie" per il reclutamento del personale in ossequio al principio meritocratico e all'esigenza di individuare le migliori risorse professionali disponibili.

Nella vicenda [redacted], invece, si tratta di una procedura straordinaria che è volta – ancorché solo parzialmente e non esaustivamente – a riassorbire il precariato, che come noto costituisce un'esigenza valida a giustificare l'esclusione del personale già in servizio dall'accesso ad ulteriori canali di reclutamento (cfr. Corte cost. 20 luglio 2016 n. 192. in

termini, cfr. altresì Corte cost. 6 dicembre 2017 n. 251).

Ne deriva che appare assolutamente irragionevole stabilire una concorrenzialità tra docenti di ruolo e docenti "precari" per l'assunzione sui medesimi posti banditi, dal momento che i primi sono già garantiti da uno stabile lavorativo, di talché ne deriva una ingiustificata disparità di trattamento in ragione dell'applicazione della stessa disciplina giuridica a situazioni palesemente disomogenee. Inoltre, vale evidenziare la chiara discriminazione che i docenti "precari" subiscono anche a causa di una concorrenzialità interna che deriva dalla decisione di non prevedere un meccanismo di reclutamento che si fondi esclusivamente sul conseguimento dell'anzianità triennale di servizio sulla medesima classe di concorso.

In considerazione dei requisiti di ammissione previsti, infatti, è sufficiente anche un solo anno di docenza in una determinata materia (cd. "servizio specifico") per poter essere reclutati sulla classe di concorso, anche se la restante anzianità è stata maturata su altro insegnamento.

Ne deriva che docenti che vantano una pluriennale esperienza professionale in una determinata materia sono messi in concorrenza con altri candidati che, di contro, possono aver espletato solo occasionalmente una supplenza annuale. Ad ogni modo, come rilevato nel ricorso, la norma in parola, laddove connota la procedura in senso fortemente selettivo, si pone in evidente contrasto con i principi costituzionali e comunitari che presidiano la tutela del lavoro a tempo determinato, non riconoscendo adeguata protezione giuridica a docenti penalizzati dalla ingiustificata reiterazione di incarichi di supplenza.

Del resto si consideri che tale personale, qualora privo di abilitazione all'insegnamento, risulta vieppiù danneggiato dalla decisione del Legislatore, sancita dal medesimo art. 1, co. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 cit. di prevedere anche una contestuale procedura ordinaria riservata ai docenti in possesso della qualifica professionale ex art. 5 del D.Lgs.13 aprile 2017 n. 59; procedura bandita con d.D.G. 499 del 23 aprile 2020.

Orbene, a causa dell'assenza di percorsi formativi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli ultimi sei anni, essendo stato attivato l'ultimo ciclo di TFA nel 2014, e tenuto conto dell'impedimento ad ottenere i crediti formativi universitari, non essendo stati predisposti i corsi da tutti gli Atenei e comunque essendo loro in servizio come supplenti, tali docenti non hanno la possibilità di partecipare alla tornata ordinaria di reclutamento.

Essi pertanto corrono il rischio di poter avere come unica possibilità lavorativa il conferimento di docenze in forma precaria, non sussistendo più divieti normativi di superare il limite massimo dei 36 mesi complessivi.

[illegible]

[illegible]

[illegible] I ricorrenti richiedono sin d'ora il risarcimento di ogni danno subito o subendo a causa dei provvedimenti impugnati, con condanna dell'amministrazione, e con riserva di ogni utile e migliore articolazione, anche sul piano istruttorio, in corso di causa.

* * *

Tutto ciò premesso, i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi chiedono l'accoglimento delle seguenti

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] stante il pregiudizio grave e irreparabile connesso al fatto che è imminente l'avvio del nuovo anno scolastico con le conseguenti immissioni in ruolo, inserire con riserva i ricorrenti nelle relative graduatorie di merito e per le rispettive classi concorsuali con possibilità di stipula dei contratti.

[illegible]

[illegible]

considerato che le prove si sono tutte concluse e le graduatorie ormai sono divenute definitive e che nelle more del giudizio i candidati idonei potranno in breve tempo essere immessi in ruolo e prendere possesso delle relative cattedre, al fine di evitare che si consolidino situazioni, che poi, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbe risultare difficile, oneroso o addirittura impossibile rimuovere, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. di voler inserire con riserva i ricorrenti nelle relative graduatorie di merito e per le rispettive classi concorsuali con possibilità di stipula dei contratti.

[illegible]

Si chiede piaccia all'Ecc.mo T.A.R., previa idonea cautela, accogliere il ricorso, con condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno.

Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese

di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Umberto Tarara.

[illegible]

Foligno, 23 Agosto 2021.

Avv. Umberto Tarara

Firmato digitalmente da: Umberto Tarara
Data: 25/08/2021 20:31:54

[illegible]

Il sottoscritto avv. Umberto Tarara, quale difensore e procuratore dei ricorrenti

[illegible]

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di merito del concorso [illegible], per le rispettive classi concorsuali, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il presente ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in dette graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi;

- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale,

formatosi in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati;

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Con ossequio.

Foligno, 23 Agosto 2021.

Avv. Umberto Tarara

Firmato digitalmente da: Umberto Tarara
Data: 30/08/2021 18:08:01